

**Titolo I del Regolamento Edilizio Comunale / approvazione modifiche in materia di digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

**TESTO VIGENTE**

approvato con DCC n. 92 del 12/07/2011  
e succ. mod. DCC n. 55 del 06/05/2015

**TESTO MODIFICATO**

**Art. 4 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA PER LE ISTANZE URBANISTICO-EDILIZIE**

1. La documentazione da produrre e la modulistica da utilizzare per le istanze urbanistico-edilizie e per gli altri procedimenti di competenza comunale ad esse correlati sono definite e periodicamente aggiornate con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica.

2. Le informazioni sulla documentazione di cui al punto 1 e la modulistica per l'inoltro delle istanze urbanistico-edilizie sono rese disponibili:

- su internet, nel sito-web del Comune di Scandicci;
- in formato cartaceo presso l'U.R.P. ed i competenti uffici comunali.

**Art. 4 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA PER LE ISTANZE URBANISTICO-EDILIZIE**

1. La documentazione da produrre e la modulistica da utilizzare per **le istanze, segnalazioni e comunicazioni** urbanistico-edilizie e per gli altri procedimenti di competenza comunale ad esse correlati sono definite e ~~periodicamente aggiornate con determinazione del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica.~~ **dagli Enti competenti in applicazione delle disposizioni in materia di unificazione. La modulistica inerente procedimenti non oggetto delle disposizioni in materia di unificazione è elaborata dal Settore Governo del Territorio.**

**1-bis. Il punto di accesso unico per la presentazione di istanze, segnalazioni, comunicazioni in materia edilizia, paesaggistica, ed altri procedimenti correlati, nonché per la presentazione di eventuali successive integrazioni alle stesse, è il portale telematico dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), accessibile dal sito web comunale. La PEC è utilizzabile in alternativa al portale solo qualora lo stesso non sia disponibile e/o funzionante, ovvero per le integrazioni di eventuali istanze ancora in corso presentate precedentemente l'1/1/2022 (comma in vigore dal 1/1/2024).**

2. Le informazioni sulla documentazione di cui al punto 1 e la modulistica per l'inoltro delle istanze urbanistico-edilizie sono rese disponibili:

- su internet, nel sito-web del Comune di Scandicci;
- in formato cartaceo presso l'U.R.P. ed i competenti uffici comunali.



#### Art. 5 - COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio svolge i compiti di organismo consultivo dell'Amm./ne Comunale nell'esercizio delle funzioni ad essa sub-delegate in materia di paesaggio, ed opera nel rispetto delle disposizioni dettate dal *Codice del beni culturali e del paesaggio* e dalle vigenti norme regionali in materia.

2. La Commissione Comunale per il Paesaggio è costituita da tre esperti in materia paesaggistica in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e dalle vigenti norme regionali.

3. I compiti consultivi della Commissione Comunale per il Paesaggio consistono in:

- a) pareri obbligatori su istanze di autorizzazione paesaggistica;
- b) pareri su istanze paesaggistiche riferite ad interventi di minima entità suscettibili di esclusione dal previo rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi delle vigenti norme in materia;
- c) eventuali contributi istruttori relativi ad istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica;
- d) valutazioni di compatibilità paesaggistica di interventi abusivi (solo su espressa richiesta della Polizia Municipale);
- e) valutazioni preliminari di compatibilità paesaggistica di Piani Attuativi, Progetti Unitari convenzionati, varianti urbanistiche che interessano immobili o aree soggette a tutela paesaggistica (solo su espressa richiesta del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica);
- f) altri contributi inerenti la tutela e

#### Art. 5 - COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio svolge i compiti di organismo consultivo dell'Amm./ne Comunale nell'esercizio delle funzioni ad essa sub-delegate in materia di paesaggio, ed opera nel rispetto delle disposizioni dettate dal *Codice del beni culturali e del paesaggio* e dalle vigenti norme regionali in materia.

2. La Commissione Comunale per il Paesaggio è costituita da tre esperti in materia paesaggistica in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e dalle vigenti norme regionali.

3. I compiti consultivi della Commissione Comunale per il Paesaggio consistono in:

- a) pareri obbligatori su istanze di autorizzazione paesaggistica **ordinaria di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;**
- b) **eventuali** pareri su istanze paesaggistiche ~~riferite ad interventi di minima entità~~ suscettibili di esclusione dal previo rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi delle vigenti norme in materia;
- c) eventuali contributi istruttori relativi ad istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica **o procedimenti sanzionatori;**
- d) ~~valutazioni di compatibilità paesaggistica di interventi abusivi (solo su espressa richiesta della Polizia Municipale);~~
- e) valutazioni preliminari di compatibilità paesaggistica di Piani Attuativi, Progetti Unitari convenzionati, varianti urbanistiche che interessano immobili o aree soggette a tutela paesaggistica (solo su espressa richiesta del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica);
- f) altri contributi inerenti la tutela e valorizzazione del paesaggio correlati



valorizzazione del paesaggio correlati ad adempimenti di competenza dell'Amm./ne Comunale.

4. La Commissione Comunale per il Paesaggio si determina con la presenza ed il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica il parere reso dalla Commissione ha natura obbligatoria non vincolante.

5. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica, o altro dipendente dell'Amm./ne Comunale nominato dal Dirigente del settore cui sono attribuite le competenze amministrative in materia paesaggistica.

6. La Commissione Comunale per il Paesaggio è istituita dal Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione, con la quale è effettuata la nomina dei tre membri che la compongono. Essi sono selezionati dal Consiglio Comunale all'interno di un elenco di nominativi idonei individuati mediante avviso pubblico e valutazione comparativa delle candidature ammissibili, tenuto conto anche di eventuali segnalazioni della Giunta Comunale. Le deliberazioni consiliari di nomina dei membri della commissione sono corredate dagli esiti motivati della valutazione comparativa e dai curricula dei soggetti prescelti, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e dalle vigenti norme regionali, nonché dall'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità in materia paesaggistica.

7. I membri della Commissione restano in carica per tre anni - prorogabili fino ad un massimo di ulteriori due anni con motivato provvedimento del Consiglio Comunale - e non possono essere rieletti a far parte della Commissione per ulteriori mandati. E' facoltà

ad adempimenti di competenza dell'Amm./ne Comunale.

4. La Commissione Comunale per il Paesaggio si determina con la presenza ed il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica il parere reso dalla Commissione ha natura obbligatoria non vincolante.

5. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica, o altro dipendente dell'Amm./ne Comunale nominato dal Dirigente del settore cui sono attribuite le competenze amministrative in materia paesaggistica.

6. La Commissione Comunale per il Paesaggio è istituita dal Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione, con la quale è effettuata la nomina dei tre membri che la compongono. Essi sono selezionati dal Consiglio Comunale all'interno di un elenco di nominativi idonei individuati mediante avviso pubblico e valutazione comparativa delle candidature ammissibili, tenuto conto anche di eventuali segnalazioni della Giunta Comunale. Le deliberazioni consiliari di nomina dei membri della commissione sono corredate dagli esiti motivati della valutazione comparativa e dai curricula dei soggetti prescelti, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e dalle vigenti norme regionali, nonché dall'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità in materia paesaggistica.

7. I membri della Commissione restano in carica per tre anni - prorogabili fino ad un massimo di ulteriori due anni con motivato provvedimento del Consiglio Comunale - e non possono essere rieletti a far parte della Commissione per ulteriori mandati. E' facoltà



del Dirigente del settore cui sono attribuite le competenze amministrative in materia paesaggistica - previa segnalazione alla Giunta Comunale - di proporre al Consiglio Comunale la sostituzione dei membri che ne abbiano fatto richiesta, o che non abbiano presenziato, nei dodici mesi, ad almeno i due terzi delle sedute della Commissione, ovvero per i quali siano venuti meno i presupposti di diligenza, competenza e leale collaborazione necessari per lo svolgimento della funzione.

8. Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone è equiparato a quello dei consiglieri comunali ed adeguato di conseguenza. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.

9. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione Comunale per il Paesaggio, nonché i tecnici ad essi legati in associazione professionale, non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza del Comune di Scandicci.

del Dirigente del settore cui sono attribuite le competenze amministrative in materia paesaggistica - previa segnalazione alla Giunta Comunale - di proporre al Consiglio Comunale la sostituzione dei membri che ne abbiano fatto richiesta, o che non abbiano presenziato, nei dodici mesi, ad almeno i due terzi delle sedute della Commissione, ovvero per i quali siano venuti meno i presupposti di diligenza, competenza e leale collaborazione necessari per lo svolgimento della funzione.

8. Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone è equiparato a quello dei consiglieri comunali ed adeguato di conseguenza. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.

9. Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione Comunale per il Paesaggio, nonché i tecnici ad essi legati in associazione professionale, non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza del Comune di Scandicci.